



Provincia di Avellino

Settore 4. Sviluppo Strategico e Assetto del Territorio

Determinazione N. 532 del 12/03/2025

OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013, N° 59 (PUBBLICATO SULLA G.U. N° 124 DEL 29/05/2013): DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.). ISTANZA DI MODIFICA SOSTANZIALE DELL'A.U.A. N° 9985 DEL 30/08/2024, PRODOTTA DALLA DITTA DE.NA.SE. S.R.L. CON INSEDIAMENTO PRODUTTIVO (LAVORAZIONE PELLI) SITO IN SOLOFRA (AV) ALLA VIA CELENTANE N° 79, – FG. N° 02/A, P.LLA 54. **ADOZIONE MODIFICA SOSTANZIALE AUA**

IL DIRIGENTE

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”.

Visto in particolare, l'art. 2, comma 1, lett. a) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) “il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3” del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

Visto altresì, l'art. 2, comma 1, lett. b) del D.P.R. 13 marzo 2013, che definisce la Provincia, o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, quale autorità competente, ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di ubicazione dell'insediamento produttivo;

Visto il D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 che:

- alla Parte Terza reca norme in materia di tutela delle acque e delle risorse idriche;
- alla Parte Quarta reca norme in materia di gestione dei rifiuti che agli artt. 214, 215 e 216 assegna alla Provincia la competenza per l'iscrizione nel registro provinciale dei recuperatori degli impianti di trattamento rifiuti non pericolosi assoggettabili alla procedura semplificata;
- alla Parte Quinta reca norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera generate da impianti e dalle attività che producono emissioni in atmosfera, che all'art. 268, c. 1), lett. o) attribuisce alla Regione la competenza al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni e all'adozione degli altri provvedimenti previsti dal Titolo I, Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06.

Vista la deliberazione di Giunta Regione Campania n° 25 del 18/01/2022, pubblicata sul B.U.R.C. n° 9 del 24/01/2022, che ha approvato la “**guida operativa**” per le procedure relative al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ex DPR 59/2013”.

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale **n° 799 del 13/04/2023** veniva adottata dalla Provincia di Avellino la Modifica Non Sostanziale dell'autorizzazione unica ambientale (ex DPR 59/2013) a favore della ditta **CONCERIA DE.NA.SE. S.r.l.**, relativa all'insediamento produttivo (*lavorazione pelli*) sito in Solofra (AV) alla Via Celentame n°79, - fg. n° 02/A, p.lla n° 54; (*vedi Allegato 1*);
- con successivo Provvedimento Conclusivo **n° 9985 del 30/07/2024** il SUAP del Comune di Solofra **rilasciava** il provvedimento di Modifica Non Sostanziale dell'A.U.A. alla ditta **CONCERIA DE.NA.SE. S.r.l.**, confermando, di conseguenza, la scadenza della stessa per il giorno **06/07/2035**. (*vedi Allegato 2*).

Dato atto che:

- con PEC del 17/10/2024, acquisita al protocollo di questo Ente in pari data con il n° 47689, il SUAP del Comune di Solofra, con comunicazione di Avvio del Procedimento n° 13115 del 16/09/2024, inoltrava la documentazione per istanza di Modifica Sostanziale dell'A.U.A. n° **9985 del 30/07/2024** prodotta dalla ditta **CONCERIA DE.NA.SE. S.r.l.**, finalizzata all'ottenimento dei seguenti titoli abilitativi: - **a.1) autorizzazione agli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura (Modifica sostanziale)**; - **c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 (Modifica sostanziale)**; - **e.1) comunicazione relativa all'impatto acustico (Modifica sostanziale)**; per l'insediamento produttivo di cui all'oggetto, per il quale è stato assegnato il n° **690.2** dell'archivio AUA di questa Provincia;
- con nota n° 50058 del 31/10/2024, inviata a mezzo PEC, questo Ente convocava la prima seduta della conferenza dei servizi per il giorno 26/11/2024;

- con PEC del 25/11/2024 acquisita al protocollo di questo Ente in pari data con il n. 54099, il SUAP del Comune di Solofra trasmetteva il parere sulla compatibilità urbanistica e sull'impatto acustico espresso dal Responsabile dell' AREA III^ TECNICA – UFFICIO URBANISTICA con propria nota n. 9319 del 15/07/2024(vedi **Allegato 3**);
- Con successiva PEC del 25/11/2024 acquisita al protocollo di questo Ente in data 26/11/2024 con il n. 54189 la Regione Campania con propria nota n. PG/559635/2024 del 25/11/2024, comunicava di rimanere in attesa di ricevere riscontro del parere tecnico richiesto ad ARPAC Dipartimento Provinciale di Avellino al fine di potersi esprimere;
- Con Pec del 04/12/2024 acquisita al protocollo di questo Ente in pari data con il n. 55744, la Regione Campania con propria nota n. PG/576711/2024 del 04/12/2024 trasmetteva alla ditta la richiesta di integrazione fatta da ARPAC;
- con nota di riscontro n° 56042 del 05/12/2024, inviata a mezzo PEC, questo Ente trasmetteva il verbale della conferenza dei servizi tenutasi in data 26/11/2024, in detta sede il Presidente rilevava l'assenza di tutti gli SCA, nonché della ditta richiedente, preso atto dei pareri Comunali, rinvia i lavori della stessa per il giorno 07/01/2025, rimanendo comunque in attesa dei pareri da parte dell'EIC e della Regione Campania (vedi **Allegato 4**);
- con PEC del 19/12/2024, acquisita al protocollo di questo Ente in pari data con il n° 59171, l'Ente Idrico Campano - Ambito Distrettuale "Irpino", con propria nota n° 30698 del 19/12/2024, chiedeva ai gestori del comparto depurativo e fognario i relativi nulla osta di idoneità idraulica e funzionale;
- con PEC del 07/01/2025, acquisita al protocollo di questo Ente in pari data con il n° 694, il SUAP del Comune di Solofra trasmetteva il parere tecnico quali quantitativo di accettabilità dello scarico in fognatura industriale delle acque industriali di processo, servizi igienici e prima pioggia, espresso dalla società CODISO S.p.A. con propria nota n° 692/5 del 23/12/2024;
- con successiva PEC del 07/01/2025, acquisita al protocollo di questo Ente in pari data con il n° 716, il SUAP del Comune di Solofra trasmetteva le integrazioni prodotte dalla ditta **CONCERIA DE.NA.SE. S.r.l.**;
- con nota di riscontro n° 1126 del 09/01/2025, inviata a mezzo PEC, questo Ente trasmetteva il verbale della conferenza dei servizi tenutasi in data 07/01/2025, in detta sede il Presidente rilevava l'assenza di tutti gli SCA, nonché della ditta richiedente, preso atto dei soli pareri Comunali nonché di quanto comunicato dalla Regione Campania, rinvia i lavori della stessa per il giorno 21/01/2025, rimanendo comunque in attesa dei pareri da parte dell'EIC e della Regione Campania (vedi **Allegato 5**);
- con PEC del 21/01/2025 acquisita al protocollo di questo Ente in pari data con il n° 3229, la Regione Campania con propria nota n° PG/29736 del 21/01/2025, comunicava di essere in attesa del parere da parte di ARPAC in riscontro alle integrazioni prodotte dalla società DE.Na.SE S.r.l.;
- con successiva PEC del 22/01/2025, acquisita al protocollo di questo Ente in pari data con il n° 3391, l'Ente Idrico Campano - Ambito Distrettuale "Irpino", con propria nota n° 1691 del 22/01/2025, esprimeva Parere Favorevole per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura (vedi **Allegato 6**).
- Con nota di riscontro n. 3974 del 27/01/2025 inviata a mezzo PEC, questo Ente trasmetteva verbale della conferenza dei servizi tenutasi in data 21/01/2025, in detta sede il Presidente rilevava l'assenza degli SCA e della ditta richiedente, preso atto della comunicazione dei delegati della Regione Campania e del EIC, rinvia i lavori della stessa per il giorno 25/02/2025, rimanendo comunque in attesa del parere della Regione Campania (vedi **Allegato 7**);
- con successiva PEC del 20/02/2025, acquisita al protocollo di questo Ente in pari data con il n° 8123, la Regione Campania - U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Avellino, con propria nota n° PG/87987/2025 del 20/02/2025, esprimeva parere favorevole con prescrizioni alle emissioni in atmosfera (vedi **Allegato 8**);
- con nota di riscontro n° 10085 del 04/03/2025, inviata a mezzo PEC, questo Ente trasmetteva il verbale conclusivo della conferenza dei servizi tenutasi in data 25/02/2025, in detta sede il Presidente rilevava l'assenza di tutti gli SCA, nonché della ditta richiedente, preso atto dei pareri espressi dalla Regione Campania e dall'EIC, conclude i lavori della Conferenza dei Servizi (vedi **Allegato 9**).

Considerato che:

- Sono stati acquisiti tutti i Pareri Favorevoli da parte degli Enti coinvolti nel procedimento e visto che l'istanza della ditta **CONCERIA DE.NA.SE. S.r.l.** è risultata corredata, oltre a quanto già citato in premessa e di cui si è dato atto, dalla seguente documentazione in formato digitale (pdf) ritenuta utile ai fini dell'istruttoria:
 - Comunicazione di avvio del procedimento;
 - Istanza di AUA con relative schede su modello Regionale;
 - Copia documento di riconoscimento legale rappresentante;
 - Certificato di agibilità insediamento;
 - Copia bonifico diritti di segreteria comunali;
 - Scheda "A" scarichi acque reflue;
 - Scheda tecnica di rilevamento;
 - Relazione tecnica - illustrativa;
 - Schema a blocchi;
 - Copia documento di riconoscimento tecnico;
 - Planimetria e lay-out scarichi;
 - Analisi di stima acque scaricate;
 - Dichiarazione di manutenzione pompe delle vasche di raccolta reflui;
 - Copia bonifico diritti EIC e COGEI;
 - Scheda "C" emissioni in atmosfera;
 - Aerofotogrammetria;
 - Prospetto e sezioni insediamento;
 - Planimetria e lay-out insediamento;
 - Prospetto piano di progetto;
 - Scheda tecnica prodotti chimici;
 - Schema riepilogativo emissioni convogliate;
 - Analisi ambientali;
 - Schede tecniche macchinari;
 - Scheda "E" impatto acustico;
 - Relazione valutazione impatto acustico;
 - Copia bonifico diritti Regione Campania.

L'istruttoria, per quanto di competenza ex DPR 59/2013, espletata dal responsabile dell'U.O. - A.U.A., si è conclusa con esito favorevole, condizionato, comunque al rispetto, da parte del gestore dell'impianto, delle vigenti norme in campo ambientale, degli elaborati tecnici presentati a corredo dell'istanza di AUA, dei pareri espressi dagli Enti a vario titolo competenti come in precedenza richiamati, nonché delle prescrizioni di seguito riportate.

Attesa la propria competenza all'adozione dell'atto in forza del Decreto Presidenziale n. 78 del 30/12/2024, con il quale venivano conferiti allo scrivente, la dirigenza del Settore 3 – Edilizia Scolastica e Patrimonio – Demanio e Viabilità e, ad interim del Settore 4 – Sviluppo Strategico e Assetto del Territorio;

Dato atto che non sussistano né in capo al Responsabile del Procedimento, né in capo allo scrivente Dirigente situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della

legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni di cui al vigente PTPCT;

Richiamato il comma terzo, lettera f) dell'art. 107 del d. lgs. 267/2000 e succ. mod. e int., nonché l'art. 4 del D.P.R. 59/2013.

Ritenuto tutto quanto sopra parte integrante del presente atto e, pertanto, che possa darsi luogo al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale secondo il disposto del DPR 59/2013 ed esclusivamente per gli aspetti in esso contemplati e come da istanza de quo.

DETERMINA

A)	<p>Di adottare a favore della ditta CONCERIA DE.NA.SE. S.r.l., P.IVA 02438140648, la Modifica Sostanziale dell'A.U.A. n° 12662 del 08/10/2024, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, relativa all'insediamento produttivo (<i>lavorazione pelli</i>) sito in Solofra (AV) alla Via Celentane, n° 74 - fg. n° 2/A, p.lla n° 54.</p> <p><u>La presente A.U.A. comprende i seguenti titoli abilitativi:</u></p> <p>1) CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI SCARICHI:</p> <p>Visto quanto dichiarato dalla ditta richiedente, che trattasi di Modifica Sostanziale, visto il parere espresso dall'Ente Idrico Campano - Ambito Distrettuale "<i>Irpinio</i>" con propria nota n° 1691 del 22/01/2025 (<i>vedi Allegato 3</i>);</p> <p><u>SI RILASCIATA L'AUTORIZZAZIONE DEFINITIVA,</u> alla ditta DMD Solofra S.p.A., a scaricare in pubblica fognatura le acque reflue prodotte dall'insediamento produttivo "<i>lavorazione pelli</i>" sito in Solofra (AV) alla Via Celentane, n° 09 - fg. n° 2/A, p.lla n° 54, per un quantitativo massimo annuo di 19.150,00 m³, così ripartite:</p> <ul style="list-style-type: none">- 196,00 m³ acque reflue provenienti da servizi igienici in fogna industriale;- 18.000,00 m³ acque reflue provenienti dal ciclo produttivo in fogna industriale;- 964,00 m³ acque reflue meteoritiche di dilavamento di prima pioggia in fogna industriale; <p>Il tutto secondo i parametri di legge vigenti e nel pieno rispetto del parere espresso dall'Ente Idrico Campano - Ambito Distrettuale "<i>Irpinio</i>" con propria nota n° 1691 del 22/01/2025 (<i>vedi Allegato 3</i>);</p> <p>Si prescrive e si ricorda che:</p> <ul style="list-style-type: none">○ l'autorizzazione allo scarico è condizionata al rispetto della normativa vigente in materia (d. lgs. 152/2006 e succ. mod. e int. (parte III e allegati) e di altre norme che, nel periodo
-----------	--

di validità dell'autorizzazione, dovessero essere imposte, nonché ai risultati dei controlli che i funzionari della Provincia, dell'ARPAC o di altro Ente competente in materia ambientale, effettueranno periodicamente all'interno dell'insediamento produttivo sia sui condotti che contengono i reflui che all'uscita finale dello scarico, nonché nelle aree di pertinenza dell'azienda;

- il gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i controlli periodici così come previsto dal vigente Regolamento per le autorizzazioni agli scarichi dell'Ente Idrico Campano - Ambito Distrettuale "Irpinio" da comunicarsi tempestivamente sia a questa Provincia che all'Autorità d'Ambito;
- È fatta salva l'eventuale applicabilità, per la fattispecie, del comma 2 dell'art. 124 del d. lgs. 152/2006 e succ. mod. e int..

2) CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA:

Visto quanto dichiarato dalla ditta richiedente, che trattasi di Modifica Sostanziale, **visto** il parere favorevole con prescrizioni espresso dalla Regione Campania - U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Avellino con propria nota n° PG/87987/2025 del 20/02/2025 (*vedi Allegato 8*);

Si conferma l'autorizzazione definitiva ai sensi dell'art. 269 comma 2 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, per le emissioni derivanti dall'attività di "lavorazione pelli" da esercitarsi nello stabilimento in Solofra (AV) alla Via Celentane, n° 79 - fg. 2/A, p.lla 54, nel rispetto del parere favorevole con prescrizioni espresso dalla Regione Campania con propria nota n° PG/87987/2025 del 20/02/2025 e sulla scorta della Relazione Tecnica riportante dati di emissione, planimetria e apposito quadro riepilogativo, che formano parte integrante del presente atto corredato di indicazione dei punti di emissione (*vedi Allegato 8*).

Di subordinare, altresì, il provvedimento per le emissioni all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) garantire l'accesso in sicurezza a camini e ai punti di prelievo, che dovranno essere realizzati in conformità alle norme tecniche di settore (UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 169011-1:2013, UNI EN 13284-1:2017, ...) e identificati, in corrispondenza del punto di prelievo, con etichetta indelebile riportante nome e diametro del condotto;
- b) per i medi impianti di combustione già esistenti nello stabilimento e non oggetto di modifica, si ricorda quanto previsto dal D.LGS 3 aprile 2006, n. 152 art. 273 bis;
- c) non impiegare sostanze/prodotti che danno origine a inquinamenti non presenti nel quadro emissivo e adottare sistemi di abbattimento e valori limite pertinenti a sostanze, caratteristiche di pericolo dei prodotti e lavorazioni afferenti ai camini, sulla base della Parte V del D.LGS 3 aprile 2006, n. 152 e delle D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102, D.G.R. n° 243 del 08/05/2015 e s.m.i.;
- d) la quota dei punti di emissione dovrà garantire adeguata dispersione degli inquinanti secondo la vigente normativa: a tal fine la ditta dovrà adottare ogni accorgimento utile per non arrecare aggravio di emissioni in atmosfera nell'intorno dello stabilimento;
- e) garantire solubilità dei COV nel fluido abbattente e assenza di emissioni diffuse/odorigene (da bottali e altre fasi di lavoro), con verifica anche in sede di messa in esercizio e a regime; ove presenti, sostituire COV alogenati con sostanze non alogenate

e utilizzare rifiniture a base acquosa per ridurre emissioni di COV, ricorrendo ai sistemi di applicazione più efficienti;

- f) adottare tutti i criteri tecnici disponibili al fine di preservare il deterioramento dell'aria ambiente nell'intorno dell'impianto ad opera dell'installazione in esame;
- g) attenersi scrupolosamente alle indicazioni delle schede di sicurezza dei prodotti impiegati;
- h) rispettare i valori limite, riportati nel richiamato schema di emissioni e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti ammissibili;
- i) non superare in nessun caso i valori limite fissati dall'allegato I alla parte quinta del D.LGS 3 aprile 2006, n. 152 o quelli fissati dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102 se più restrittivi;
- j) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
- k) in generale, i metodi di campionamento, d'analisi e di valutazione sono quelli imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.LGS 3 aprile 2006, n. 152 e dalla DGR 5 agosto 1992, n. 4102;
- l) effettuare, con **cadenza semestrale**, a decorrere dalla data di "messa a regime" durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravose, n. 1 prelievo per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti alla scrivente Provincia ed agli Enti competenti in materia ambientale (Comune di Solofra, ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino e Regione Campania U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Settore Provinciale di Avellino);
- m) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione della autorità competenti al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e succ. mod. e int.) di:
 - I. dati relativi ai controlli discontinui previsti al punto 4-h (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;
 - III. rapporti di manutenzione eseguite sui sistemi di abbattimento secondo le modalità e la periodicità prevista dalle schede tecniche del costruttore;
- n) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271 comma 14 D.LGS 3 aprile 2006, n. 152 in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite di emissione;
- o) adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV - TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti comunicandone gli esiti allo scrivente ed agli Enti interessati, contestualmente ai controlli discontinui;
- p) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- q) qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi produttive, le analisi di cui al punto h) dovranno essere rappresentative di ciascuna fase;
- r) qualora le emissioni provenienti da un'unica fase produttiva siano convogliate a più camini, la valutazione dei flussi di massa dovrà essere effettuata considerando complessivamente la somma dei contributi delle emissioni di ciascun camino;
- s) i condotti d'emissione, i punti di campionamento e le condizioni d'approccio ad essi vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169;
- t) al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima del punto di emissione essere tale da

superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;

Si puntualizza ulteriormente che:

- u) va garantito il completo rispetto di tutta la normativa regionale sulle emissioni in atmosfera con particolare riferimento alla D.G.R. 5 agosto 1992 n° 4102 come modificata e integrata con la D.G.R. n° 243 del 08/05/2015 e dal novellato D.Lgs 183/2017;
- v) i contenuti della presente parte di provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
- w) l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D.LGS. 3 aprile 2006, n. 152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni ex art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
- x) la ditta comunichi nel rispetto della normativa eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;
- y) la ditta è tenuta all'assolvimento dell'obbligo di cui alla D.G.R. n. 750/2004, per i controlli da effettuarsi da parte del competente Dipartimento Provinciale (ARPAC) di Avellino;
- z) di demandare all'ARPAC il primo accertamento, entro sei mesi dalla data di messa a regime ed il successivo monitoraggio sul rispetto di questa parte di autorizzazione e dei valori limite di emissioni (riportati in unico, apposito allegato, fornendone le risultanze);
- aa) in merito ai sistemi di abbattimento adottati, il rispetto della delibera di G.R.C. 243/2015 e lì dove non previsti, garantire l'efficienza di abbattimento pari o superiore al 90%.

3) CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI ACUSTICA:

Visto quanto dichiarato dalla ditta richiedente, che trattasi di proseguimento senza modifiche;
Visto il precedente favorevole di compatibilità dell'insediamento con il piano di zonizzazione acustica comunale, espresso dal Comune di Solofra – Area Tecnica – Ufficio Urbanistica con propria nota n° 9319 del 15/07/2024 (*vedi Allegato 3*);

Si conferma Nulla Osta Acustico ai sensi della L. 26 ottobre 1995 n.

447, nel rispetto delle seguenti prescrizioni: in caso di variazione del ciclo produttivo e/o di qualsiasi attività prevista nello stabilimento sito in Solofra (AV) alla Via Celentane, n° 79 - fg. n° 2/A, p.lla n° 54, occorrerà predisporre una nuova relazione acustica, corredata da idoneo monitoraggio fonometrico (perizia) ad attività in esercizio, a firma di tecnico abilitato, che dimostri che le emissioni rumorose dall'attività di che trattasi rientrino nei limiti previsti dal P.Z.A. Comunale vigente e rispettino la normativa vigente in materia di acustica nei termini del limite di emissione assoluto e differenziale presso il recettore più esposto. Tale verifica dovrà

	<p>considerare la situazione più gravosa come riportato al punto 5 dell'Allegato B al Decreto 16 marzo 1998.</p>
<p>B)</p>	<p>Di definire quanto segue:</p> <p>La presente autorizzazione, ai sensi del comma 6 dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013, ha durata di quindici anni a partire dalla data del rilascio del primo Provvedimento Conclusivo SUAP n° 9096 del 07/07/2020, conseguente alla determina dirigenziale di adozione AUA n° 24321 del 27/04/2020 e potrà essere rinnovata e/o aggiornata anche con gli altri titoli abilitativi eventualmente necessari e di cui al comma 1 del citato art. 3 del D.P.R. 59/2013.</p> <p>In particolare, considerato che il SUAP del Comune di Solofra ha emesso proprio Provvedimento Conclusivo n° 9985 del 30/07/2024 (vedi Allegato 2) sulla scorta di quanto adottato dalla Provincia di Avellino con determinazione n° 799 del 13/04/2023 (vedi Allegato 1), la scadenza quindicennale della presente AUA resta confermata per il giorno 06/07/2035.</p> <p>Detta autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento per l'inosservanza di quanto riportato nel presente provvedimento ovvero per il mancato rispetto di tutte le norme in campo ambientale (con particolare riferimento al D. Lgs. 152/2006 e succ. mod. e int.), urbanistico e paesaggistico. La gestione dell'impianto deve, inoltre, avvenire in conformità con la documentazione tecnica presentata a corredo dell'istanza di A.U.A.</p> <p>È fatto obbligo al titolare dell'azienda di richiedere nuova A.U.A., ovvero rinnovo o variante della presente autorizzazione, nel caso dovessero, in detto periodo, modificarsi le condizioni riportate nella documentazione tecnica a corredo dell'istanza ovvero nel presente provvedimento.</p> <p>Almeno sei mesi prima della scadenza, il titolare della presente autorizzazione invia all'Autorità competente di cui al D.P.R. 59/2013, tramite il SUAP, un'istanza di rinnovo corredata dalla documentazione tecnica e amministrativa aggiornata di cui all'articolo 4, comma 1 del D.P.R. 59/2013.</p>
<p>C)</p>	<p>Di precisare ulteriormente, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ il presente atto sostituisce integralmente la determina di modifica non sostanziale dell'AUA n° 799 del 13/04/2023 (vedi Allegato 1); ➤ la ditta CONCERIA DE.NA.SE. S.r.l. è obbligata a comunicare al Servizio Autorizzazione Unica Ambientale della Provincia di Avellino ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività, ovvero la sostituzione di un gestore con un altro; ➤ il rilascio del presente provvedimento è ai soli fini di quanto previsto dal D.P.R. 59/2013 in materia di Autorizzazione Unica Ambientale, pertanto, restano salve ogni altra formalità e/o autorizzazione e/o verifica di compatibilità cui la ditta sia tenuta in forza di altra normativa ovvero non sostituisce gli eventuali necessari atti di concessione/autorizzazione di competenza di altri enti; ➤ la presente determinazione dovrà sempre essere custodita durante lo svolgimento delle attività presso lo stabilimento e messa a disposizione in qualunque momento delle autorità di controllo insieme agli atti tecnici e amministrativi presentati con l'istanza di rinnovo; ➤ ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 90 n. 241 e succ. mod. e int., avverso la presente autorizzazione unica ambientale, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato; ➤ per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia;

- le acque di dilavamento eccedenti la prima pioggia devono, comunque, rispettare le modalità e le prescrizioni stabilite dal d. lgs. 152/2006 e mantenersi nei limiti qualitativi previsti dalla tabella 3 o 4 dell'allegato 5 del medesimo decreto (corpo idrico superficiale o suolo);
- sarà cura della ditta **CONCERIA DE.NA.SE. S.r.l.** provvedere, in occasione di eventi meteorici significativi, agli autocontrolli qualitativi su tali acque, con cadenza almeno annuale, provvedendo a conservare i risultati ovvero a metterli a disposizione degli Enti deputati al controllo. In caso di non conformità dei controlli con i parametri previsti dalla norma occorrerà provvedere ad horas a bloccare qualsiasi scarico non autorizzato e a rideterminare la presente autorizzazione per la parte relativa allo scarico delle acque di seconda pioggia prevedendo i provvedimenti necessari finalizzati a far rientrare i parametri nei valori previsti dalla norma;
- tutti gli Enti a vario titolo competenti per i controlli sull'insediamento di che trattasi, in relazione agli aspetti autorizzativi di cui si fa riferimento nella presente autorizzazione, devono garantire i controlli di competenza e notificare questa Provincia sulle risultanze delle proprie attività di verifica e/o controllo al fine di consentire gli eventuali, consequenziali provvedimenti, anche in autotutela, in caso di riscontrate anomalie;
- in modo analogo, se i controlli di cui sopra sono svolti da gestori di pubblici servizi (ad es.: gestore del servizio di fognatura e/o del servizio di depurazione), occorrerà avvisare **anche** questa Provincia in caso di riscontrate anomalie;
- in rapporto all'attività oggetto del presente provvedimento, per quanto riguarda l'inquinamento acustico, le funzioni di vigilanza e controllo sono svolte dai Comuni nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale vigente, anche avvalendosi del supporto dell'ARPA e/o dell'ASL, ai sensi della Legge 447/95;
- la ditta **CONCERIA DE.NA.SE. S.r.l.**, in relazione ai controlli che verranno disposti dalle Autorità e/o Enti competenti, è tenuta a fornire tutte le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi per consentire le necessarie verifiche;
- la ditta **CONCERIA DE.NA.SE. S.r.l.** risponde esclusivamente in proprio di qualunque danno o pregiudizio derivi o possa derivare a terzi o a cose, a seguito della realizzazione o gestione delle opere oggetto della presente autorizzazione, tenendo sollevata e indenne la Provincia di Avellino;
- **sono fatti salvi, qualora ne ricorrano i presupposti, tutti gli eventuali adempimenti necessari alla definizione delle procedure ambientali delle aree ricadenti nell'ex SIN Sarno** come declassificato dal D. M. n° 7 del 11/01/2013 del Ministero dell'Ambiente, seguendo le procedure previste dal provvedimento regionale emesso con D.D. n° 796 del 09/06/2014 pubblicato sul BURC n° 40 del 16/06/2014;
- sono fatti salvi i diritti di terzi, nonché le competenze autorizzative e concessorie non rientranti nella disciplina del DPR 59/2013 (edilizie, paesistiche, forestali, idrauliche, demaniali, etc.) spettanti ad altri Soggetti pubblici o altri Servizi provinciali in ordine sia alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all'esercizio dell'attività aziendale, sia al loro mantenimento nell'arco di tempo di validità del presente provvedimento.
- **il presente provvedimento non è titolo abilitativo ma produrrà effetti solo con il rilascio dell'autorizzazione da parte del SUAP**, pertanto, il presente provvedimento, sarà trasmesso, telematicamente, ai sensi dell'art.4 comma 4 del citato D.P.R. n. 59/2013, al SUAP del Comune di Solofra, per il rilascio del titolo abilitativo alla Società nei modi e nelle forme previste dalla norma;
- il titolo abilitativo, di cui all'art.4 comma 7 del D.P.R. n° 59/2013, potrà essere rilasciato dal SUAP, ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dell'inquinamento, **fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie;**
- **il SUAP, nel rilasciare il suddetto provvedimento, dovrà verificare l'eventuale necessità di ulteriori autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di cui al precedente**

	<p>capoverso compreso i titoli edilizi e urbanistici (la compatibilità urbanistica costituisce presupposto per il legittimo esercizio dell'attività) e i titoli di godimento (proprietà, affitto, etc.) nonché il pagamento delle spese istruttorie ai Soggetti competenti;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ la Provincia di Avellino si riserva quanto previsto all'art.5 comma 5 lettere a) e b) del D.P.R. n. 59/2013; ➤ per ogni variazione e/o modifiche dell'impianto si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013; ➤ restano fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti. <p>Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.</p>
D)	<p>Di disporre che il presente atto venga trasmesso solo via PEC:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ al SUAP competente per territorio per il rilascio e la notifica del provvedimento conclusivo del procedimento di A.U.A. di che trattasi. Lo stesso SUAP provvederà a richiedere e far apporre sul provvedimento la marca da bollo di € 16,00 <u>trasmettendone copia anche a questo Servizio</u> in uno all'avvenuta notifica del provvedimento nonché a pubblicare copia del presente atto per almeno 30 gg. all'albo pretorio Comunale ed a trasmettere il provvedimento conclusivo, in uno al presente provvedimento: <ul style="list-style-type: none"> ➤ all'U.T.C. del Comune di SOLOFRA; ➤ alla ditta CONCERIA DE.NA.SE. S.r.l.; ➤ alla Regione Campania - U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Avellino; ➤ all'Ente Idrico Campano - Ambito Distrettuale "<i>Irpinio</i>"; ➤ all'A.R.P.A.C. - Dipartimento Provinciale di Avellino; <p><i>E p.c.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ a CODISO S.p.A.; ➤ a COGEI S.r.l.
E)	<p>Di attestare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento; • che il presente atto rispetta il principio di minimizzazione dei dati secondo quanto previsto dall'art. 5 lettera c) del Regolamento Europeo GDPR 679/2016".
F)	<p>Di dare atto che tutta la documentazione citata e non allegata alla presente determinazione è conservata al n° 690.2 dell'archivio AUA del Servizio Tutela, Valorizzazione e recupero ambientale di questo Ente ovvero negli archivi dell'E.I.C. per la parte relativa agli scarichi in pubblica fognatura.</p>